



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 45215/2019, promosso da

Con l'avv.

RICORRENTE

CONTRO

PROSIDER PRODOTTI SIDERURGICI Srl.

Con l'avv.

RESISTENTE

premesse in fatto che:

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c. ante causam*, esponeva che:

- era titolare di una quota pari all'8% del capitale sociale della società Prosider Prodotti Siderurgici srl. e non aveva mai partecipato all'amministrazione della stessa;
- la quota di sua proprietà era oggetto di procedura esecutiva mobiliare dinanzi al Tribunale di Roma, avviata da Riccardo Giovanni, amministratore unico e titolare di un diritto di pegno sulle suddette partecipazioni;
- con comunicazione pec del 14.5.2019, la ricorrente aveva chiesto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione, ma

l'amministratore aveva negato l'accesso, sostenendo che la quota di partecipazione era oggetto di pignoramento;

- il diniego, tuttavia, era illegittimo in quanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2352 c.c., salvo quanto diversamente stabilito dal provvedimento del giudice, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal citato articolo spettavano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Premesso ciò, la ricorrente chiedeva ordinarsi alla società Prosider Prodotti Siderurgici srl. di consentire l'accesso al socio _____ ovvero a professionista di sua fiducia, a tutta la documentazione sociale con facoltà di estrarne copia a propria cura e spese, deducendo:

a) quanto al *fumus boni iuris*: il diritto non comprimibile di controllo del socio non amministratore, previsto espressamente dall'art. 2476 c.c.;

b) quanto al *periculum in mora*: l'impossibilità di controllare lo svolgimento della vita sociale, con il conseguente rischio di eventi tali da pregiudicare in maniera irreversibile il diritto di socio.

^^^^^^

Si costituiva la società Prosider Prodotti Siderurgici srl., la quale chiedeva il rigetto della domanda cautelare, atteso che la quota di partecipazione della ricorrente era oggetto di pignoramento e sottoposta ad esecuzione forzata e che, di conseguenza, tutti i relativi diritti amministrativi erano attribuiti soltanto al custode, ai sensi dell'art. 65 c.p.c.. Sosteneva, altresì, che nel caso di specie non trovava applicazione il richiamato art. 2352 c.c., notoriamente riferito all'ipotesi di partecipazione sociale sottoposta a pegno, usufrutto o sequestro e non sottoposta a pignoramento.

osserva in diritto:

1 – La domanda cautelare proposta da _____ è fondata e va accolta.

Con riferimento, innanzitutto, alla legittimazione della ricorrente, va evidenziato che non appare condivisibile l'assunto della società resistente secondo cui, per effetto del pignoramento delle quote di partecipazione al capitale sociale della Prosider Prodotti Siderurgici srl., nella titolarità di _____ tale socia dovrebbe ritenersi non legittimata ad esperire il rimedio di cui all'art. 2476, comma 2, c.c..

Orbene, devesi ritenere che -in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale- l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota trovi la propria disciplina nelle disposizioni dettate dall'art. 2352 c.c. – richiamato dall'art. 2471 bis c.c. – per l'ipotesi di sequestro delle azioni.

Orbene, giova al riguardo ricordare che –ai sensi dell'art. 2352 c.c.- nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; mentre i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel suddetto articolo spettano sia al socio, sia al creditore pignoratizio.



Prima della riforma del diritto societario, si riteneva che i diritti amministrativi diversi seguissero la sorte del diritto di voto e che, dunque, potessero essere esercitati soltanto dal titolare del diritto parziario. Oggi, invece, la norma pone la regola dell'esercizio concorrente di tali diritti tra il socio ed il creditore pignoratizio o l'usufruttuario.

Tra i diritti amministrativi diversi rientrano: il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio; il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c.; il diritto di esercitare l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c. e le azioni cautelari di revoca dell'amministratore; il diritto di chiedere al tribunale l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento.

Sicchè, l'art. 2352 c.c. contempla una "dissociazione" tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all'esercizio degli stessi. Deve, tuttavia, ritenersi che tale dissociazione abbia carattere eccezionale e che, quindi, possa trovare applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore.

Di conseguenza, in tutti i restanti casi opera una legittimazione concorrente. Ed infatti, nel disciplinare modalità, forme ed effetti del pignoramento delle quote di partecipazione sociale, il legislatore non ha in alcun modo previsto che, in conseguenza e per effetto della sottoposizione della quota al vincolo preordinato all'espropriazione forzata, al debitore esecutato, pur ancora titolare della partecipazione sociale, rimanga inibito l'esercizio di tutti i diritti connessi alla posizione rivestita (in essi compresi anche quelli non direttamente strumentali alla tutela delle ragioni di credito del "pignorante"). Pertanto, non può che ritenersi operante il generale principio della stretta correlazione tra "proprietà" della quota e titolarità dei diritti amministrativi connessi.

D'altro canto non vi è ragione alcuna per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota di partecipazione sociale, al socio debitore esecutato sia precluso l'esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall'art. 2476 c.c., e del potere di azione di cui al terzo comma della norma citata, essendo tali diritti ed azioni strumentali all'esigenza di preservare l'integrità del patrimonio sociale (il che certo non contrasta con gli interessi del creditore pignorante). Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.), che - assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito - pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore - o il terzo assoggettato all'esecuzione - del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.

Ciò posto, non v'è dubbio che il diritto di controllo che inerisce alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento.

^^^^^^

2 – Acclarata la legittimazione attiva della ricorrente, giova ricordare che l'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Segnatamente, in analogia con quanto previsto dall'art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto alla



consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare.

In particolare, il diritto di cui si discute –strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato al socio- attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti l’amministrazione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati (naturalmente a spese del socio interessato).

Tale diritto potestativo spettante al socio non amministratore, in quanto strumentale all’esercizio del fondamentale potere di controllo, non tollera limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.

Ed invero, la giurisprudenza afferma che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in capo ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione (Tribunale Taranto, 13 luglio 2007).

Parimenti contraria a buona fede risulta la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale. In siffatti casi, sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società (in questi termini, cfr., Tribunale Roma, 9 luglio 2009 secondo il quale laddove sussista il rischio concreto che il socio di s.r.l., in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell’interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio).

Altre volte, la giurisprudenza invoca, ai fini di delimitare i contorni del diritto potestativo del socio ad operare il controllo sulla documentazione sociale, il principio dell’abuso del diritto (in questa prospettiva, Corte appello Milano, 13 febbraio 2008).

Tuttavia, sia che si invochi il limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede sia che si invochi la figura dell’abuso del diritto, è certo che i soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti: una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall’ordinamento ai soci stessi.

Al di là di tali limitazioni, dunque, l’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il *periculum in mora*



che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.

Del resto, proprio in quanto fondamentale strumento per l'esercizio dei poteri di controllo spettanti al socio non amministratore, il diritto alla consultazione ed eventuale estrazione di copie deve intendersi riferito a tutti i libri sociali e documenti relativi alla gestione. Quindi, integra una seria e grave lesione di tale diritto anche la preclusione dell'esame di taluni soltanto dei documenti richiesti.

^^^^^^

3 - Ciò posto, risulta depositata in atti la comunicazione pec del 14.5.2019 con cui la parte ricorrente ha chiesto di poter accedere alla documentazione della società. Peraltro, dalla visura camerale in atti risulta che la ricorrente riveste la qualità di socio non amministratore della società resistente.

Tuttavia, non risulta che la società –nonostante tale richiesta- abbia consentito alla parte ricorrente di accedere alla suddetta documentazione. Peraltro, nulla ha eccepito la società resistente in ordine alla buona fede del ricorrente.

In definitiva, si palesa ingiustificata e gravemente lesiva della posizione della odierna parte ricorrente la condotta tenuta dal legale rappresentante della Prosider Prodotti Siderurgici srl..

^^^^^^

4 - Va, pertanto, ordinato alla società Prosider Prodotti Siderurgici srl. e, per essa, al relativo amministratore munito dei poteri di rappresentanza della società, di consentire alla ricorrente ovvero a professionista dallo stesso indicato ed incaricato con procura speciale in forma scritta, l'esame diretto della documentazione compiutamente indicata in ricorso; ciò previa indicazione, da parte della ricorrente, dei giorni e delle ore in cui tale consultazione avrà luogo, e con facoltà, per la ricorrente medesima, di estrarre copia della documentazione esaminata, a proprie spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del ricorrente, come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in base al valore medio dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Cecilia Bernardo, così provvede:

1) **ORDINA** alla società Prosider Prodotti Siderurgici srl. e, per essa, al relativo amministratore munito dei poteri di rappresentanza della società, di consentire alla ricorrente ovvero a professionista dallo stesso indicato ed incaricato con procura speciale in forma scritta, l'esame diretto della documentazione compiutamente indicata in ricorso; ciò previa indicazione, da parte della ricorrente, dei giorni e delle ore in cui tale consultazione avrà luogo, e con facoltà, per la ricorrente medesima, di estrarre copia della documentazione esaminata, a proprie spese;

R.G. n. 45215/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

2) **CONDANNA** la società Prosider Prodotti Siderurgici srl. alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese del presente procedimento cautelare, che liquida in € 540,00 per spese ed € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 17.1.2020

Il Giudice designato

dott.ssa Cecilia Bernardo

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)